

# **EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI**

giornata di formazione per architetti,  
avvocati e ingegneri

---

**Le novità della L. 41/2023**

---

Prof. Avv. Leonardo Salvemini

STUDIO LEGALE SALVEMINI

Piazza L. V. Bertarelli n. 1 - 20122 Milano - Tel: 02.860015 - Fax: 02.86996120


Corso Vittorio Emanuele n. 52 - 70122 Bari - Tel. 080.5207082

Via Amendola n. 38 – Sassari - Tel. 079.6765756

segreteria@studiolegalesalvemini.it [www.studiolegalesalvemini.it](http://www.studiolegalesalvemini.it)

# SVILUPPO SOSTENIBILE

**principio** per eccellenza in materia di tutela dell'ambiente, ha ispirato tutta la normativa nazionale e internazionale e rappresenta, ancora oggi, il veicolo per l'**integrazione delle politiche socio-economico con quelle di tutela dell'*habitat* naturale.**



## SVILUPPO



la crescita socio economica  
richiede accesso all'**energia**



l'energia e l'accesso all'energia  
sono un elemento centrale per  
lavoro, sicurezza, cambiamento  
climatico, produzione alimentare o  
aumento dei redditi.

## SOSTENIBILE



**uso equo, prudente e  
razionale** delle risorse

VS

tradizionali fonti di  
energia

# PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 2:

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA



INCREMENTARE  
L'ENERGIA DA  
FONTI  
RINNOVABILI



ASSICURARE AFFIDABILITÀ,  
SICUREZZA E FLESSIBILITÀ  
DEL SISTEMA ENERGETICO  
NAZIONALE

*Come?*

## ■ Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili

Riforme

Al fine di:

- **omogeneizzazione delle procedure** autorizzative su tutto il territorio nazionale;
- **semplificazione delle procedure** per la realizzazione di impianti di generazione di energia rinnovabile off-shore;
- semplificazione delle procedure di impatto ambientale;
- **condivisione** a livello regionale di un piano di identificazione e sviluppo di aree adatte a fonti rinnovabili;
- **potenziamento** di investimenti privati;
- **incentivazione** dello sviluppo di meccanismi di accumulo di energia;
- **incentivazione di investimenti** pubblico-privati nel settore.



necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR;



necessità e urgenza di ulteriore **semplificazione e accelerazione delle procedure strumentali all'attuazione del Piano;**



necessità e urgenza di **adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;**



necessità e urgenza di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse.



## **DECRETO LEGGE 24/02/2023, n. 13**

*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*



## **LEGGE 21 APRILE 2023 n. 41**

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.*

## **PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA RIFORMA**

- **definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi** relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**), coerentemente con il relativo cronoprogramma, nonché al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);
- **semplificare e accelerare le procedure**, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano;
- adottare misure per il **rafforzamento della capacità amministrativa** delle amministrazioni titolari degli interventi;

- **rafforzare l'attività di programmazione**, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie;
- incrementare **l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza**;
- rafforzare l'attività di **programmazione**, di **coordinamento** e di **supporto** all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno del piano strategico della **PAC**, anche mediante l'istituzione di un'Autorità di gestione nazionale e alle **politiche giovanili**, anche al fine di favorirne l'integrazione con il PNRR.



definire misure volte a garantire la tempestiva **attuazione** degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma, nonché al Piano nazionale degli investimenti complementari al **PNRR** (PNC);



Piano Nazionale  
di Ripresa e  
Resilienza


rappresenta l'occasione per una  
svolta decisiva verso uno

sviluppo  
sostenibile



Il principio dello sviluppo sostenibile si presenta,  
inoltre, come un *fil rouge* strettamente connesso con altri  
importanti principi.





LIBERO SFRUTTAMENTO DELLE  
PROPRIE RISORSE NATURALI  
SENZA CAUSARE DANNI  
TRANSFRONTALIERI



è dovere degli Stati assicurarsi che lo sfruttamento delle risorse naturali presenti nel proprio territorio non causi danni all'ambiente dei Paesi limitrofi.

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE



realizzazione di obiettivi di politica ambientale condivisi attraverso l'ampia partecipazione di tutte le forze sociali.

PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA”



i danni causati all'ambiente gravano sul soggetto responsabile del nocumento.

PRINCIPIO DO NO  
SIGNIFICANT HARM (DNSH)



principio in forza del quale è vietato arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali

- PRINCIPIO DI PRECAUZIONE → agire per evitare un potenziale nocimento ambientale anche in situazioni di ignoranza scientifica, nelle quali non si è certi che sussista un nesso di causa tra condotta ed evento dannoso.
- PRINCIPIO DI PREVENZIONE → impedire l'evento dannoso nelle ipotesi in cui si è certi che sussista il rischio del verificarsi dello stesso.
- PRINCIPIO DI CORREZIONE → risoluzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.
- DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI → qualsiasi persona, fisica o giuridica, ha il diritto di chiedere e ottenere un'informazione senza bisogno di dimostrare uno specifico interesse o una specifica ragione in relazione alla propria richiesta.
- PRINCIPIO DI NON REGRESSIONE → evitare attività o norme che abbiano l'effetto di ridurre il livello globale di protezione ambientale garantito dal diritto vigente.

# PNRR

## PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

prevenzione

divieto di arrecare danni transfrontalieri

chi inquina paga

precauzione

accesso alle informazioni ambientali

correzione

Cooperazione


DNSH

non regressione

art. 11, art. 3 p. 3  
191 TUE  
TFUE


art. 9, 41  
Cost.

art. 3 *quater*  
comma 1 e 2  
D.lgs. 152/2006



PRINCIPI

NORME



**LEGGE 21 APRILE 2023 n. 41**  
**DECRETO LEGGE 24/02/2023, n. 13**

**PNRR**

**PRINCIPIO DELLO  
SVILUPPO SOSTENIBILE**

# LEGGE 21 APRILE 2023 n. 41

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.*

# CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO ALLA RESILIENZA ENERGETICA NAZIONALE

Art. 16, comma 3, D.L. 13/2023

così come modificato dalla legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41

«Al fine di **promuovere** forme di **razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato** rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, **per l'efficientamento energetico** o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta **Agenzia cura**, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la **progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente».



*Come?*

Art. 16, comma 3 *bis*, D.L. 13/2023

comma aggiunto dalla legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41

**L'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato, nonché con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti.**

# AGENZIA DEL DEMANIO ALLA RESILIENZA ENERGETICA NAZIONALE



*può*



contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale



curando la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di **impianti di produzione di energia** da fonti rinnovabili di competenza di pubbliche amministrazioni centrali.

costituendo **comunità energetiche rinnovabili** nazionali con le amministrazioni dello Stato, nonché con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali.

UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE ASTE PER LE EMISSIONI DI CO2 E SUPPORTO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER LA GESTIONE DEL FONDO PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 45, comma 2 *ter*, D.L. 13/2023

comma aggiunto dalla legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41

«**Al fine di** accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria (...), nonché per **sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili** e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, **le risorse** previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, **sono incrementate** di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede **mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234**»

investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili



**incremento delle risorse previste per i contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile**



*Come?*

riduzione del Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Art. 47, comma 1 *bis* e 1 *ter*, D.L. 13/2023  
comma aggiunto dalla legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41

«In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e **fino al 30 giugno 2024, SONO ESENTATI DALLE VALUTAZIONI AMBIENTALI** di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:



➔ **i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW**, anche comprensivi delle **opere connesse**, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

➔ **i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili**, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 **i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti**, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 **i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti**, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



**i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore** di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».



semplificate le procedure relative ai progetti, che ricadono nelle aree idonee e contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica



Art. 47, comma 1 *ter*

i «**progetti di infrastrutture elettriche di connessione** degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, **ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio** di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, **già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica** ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Art. 47, comma 1 *quater*

«I commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano, **a scelta del proponente, anche ai progetti** ivi previsti **per i quali**, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **sia in corso un procedimento di valutazione ambientale** ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».



## DISCIPLINA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI E AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

Art. 10 Decreto legislativo 08/11/2021, n. 199

così come modificato dall'art. 47, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

La **durata dei rapporti di subconcessione** delle aree idonee da parte delle società concessionarie autostradali è **determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione** autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.



## PROCEDURE AUTORIZZATIVE SPECIFICHE PER LE AREE IDONEE

Art. 22 Decreto legislativo 08/11/2021, n. 199

così come modificato dall'art. 47 D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

**Le procedure autorizzative specifiche per le aree idonee sono applicate anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti stessi, indipendentemente dalla loro ubicazione.**

La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:

- a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
- b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.



# PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Art. 22 *bis* Decreto legislativo 08/11/2021, n. 199

inserito dall'art. 47, comma 1, lett. b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2023

- L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, **ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale**, nonché **in discariche** o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero **in cave** o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata **attività di manutenzione ordinaria** e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati



fatte salve le valutazioni ambientali

□ Se l'intervento ricade in **zona sottoposta a vincolo paesaggistico**, il relativo **progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza**.



La soprintendenza competente, accertata la **carenza dei requisiti** di compatibilità, adotta, nel termine di **trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione, un **provvedimento motivato di diniego** alla realizzazione degli interventi.



# RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 12, comma 3 *bis*, Decreto legislativo 29/12/2003, n. 387

Così come da ultimo modificato dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, e dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

«Il **Ministero della cultura partecipa al procedimento unico** ai sensi del presente articolo **in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili**, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, **localizzati in aree sottoposte a tutela**, anche *in itinere*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali** di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti»

Art. 12, comma 4, Decreto legislativo 29/12/2003, n. 387

così sostituito dall'art. 47, comma 3, lett. c), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41

L'**autorizzazione** per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione, nonché le opere connesse **è rilasciata a seguito di un procedimento unico**, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei **principi di semplificazione**.

Il rilascio dell'autorizzazione:

- comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale;

- costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

**Il termine massimo per la conclusione del procedimento** è pari a novanta giorni o, in altri casi, a sessanta giorni.

Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico **può essere avviato anche in pendenza del procedimento** per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA



# MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

Articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55

«**La realizzazione degli impianti** di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:

(...)

c) **gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti**, ai sensi della normativa vigente, e **sono autorizzati mediante:**

(...)

3) **PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA** di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, **se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio».**



# CONCESSIONE DI SUPERFICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 47, comma 4, D.L. 13/2023

comma così modificato dalla legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41

«**Fino al 31 dicembre 2025**, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, **gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati** a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del **PNRR**, **possono affidare in concessione**, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, **aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti** volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili».



## SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E PICCOLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

Art. 7 *bis*, comma 5, Decreto legislativo 03/03/2011, n. 28

così modificato dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

- Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici sono considerate interventi di manutenzione ordinaria, salvo eccezioni.
- **In presenza dei vincoli**, la realizzazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale si ha silenzio assenso e l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.

- Il **termine** può essere **sospeso una sola volta** e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione;
- Le disposizioni **si applicano anche in presenza di vincoli** relativi a complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.




## BIOMETANO E BIOCARBURANTI

Art. 47, comma 6, D.L. 13/2023

comma così modificato dalla legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41

Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, **le disposizioni sulla promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti (DM 2 marzo 2018), continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali:**

- alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale;
- il provvedimento non è assoggettato a VIA;
- i progetti siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica e, alla data del 31 dicembre 2022, era già stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.



# PROGETTI DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE

Art. 47, comma 8, D.L. 13/2023

comma così modificato dalla legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41

«Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, **costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano stesso**».



## COMUNITÀ ENERGETICHE

Art. 47, comma 10, D.L. 13/2023

comma così modificato dalla legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41

**Alcune** specifiche **comunità energetiche possono accedere**, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, **agli incentivi per la condivisione dell'energia** (art. 8 D.l. 199/2021), **per impianti a fonti rinnovabili.**

L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Prof. Avv. Leonardo Salvemini

STUDIO LEGALE SALVEMINI

Piazza L. V. Bertarelli n. 1 - 20122 Milano - Tel: 02.860015 - Fax: 02.86996120

Corso Vittorio Emanuele n. 52 - 70122 Bari - Tel. 080.5207082

Via Amendola n. 38 – Sassari - Tel. 079.6765756

segreteria@studiolegalesalvemini.it [www.studiolegalesalvemini.it](http://www.studiolegalesalvemini.it)